

LEGGE 17 Maggio 2007, n. 64

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario. (G.U. n.115 del 19.05.2007)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1411):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi), dal Ministro dell'economia e finanze (Padoa Schioppa), dal Ministro della salute (Turco) il 20 marzo 2007.

Assegnato alle commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 12^a (Sanita), in sede referente, il 20 marzo 2007, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 6^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalita' il 21 e 27 marzo 2007.

Esaminato dalle commissioni riunite 5^a e 12^a, in sede referente, il 27, 29 marzo 2007; il 4, 16, 17 aprile 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 18 aprile 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2534):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e XII

(Affari sociali), in sede referente, il 23 aprile 2007, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, VI, e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite V e XII, in sede referente, il 23, 24 aprile 2007; il 3 maggio 2007.

Esaminato in aula il 2, 7, 8, 9 maggio 2007 ed approvato, con modificazioni, il 10 maggio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 141/B):

Assegnato alle commissioni riunite 5^Â (Bilancio) e 12^Â (Sanita), in sede referente, 11 maggio 2007 con pareri delle commissioni 1^Â, 6^Â, 14^Â e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 5^Â e 12^Â, in sede referente, il 15 maggio 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 16 maggio 2007.

Avvertenza:

Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2007, N. 23.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono tempestivamente trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza dell'istituto, anche ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di responsabilita' amministrativa e contabile";

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma e' trasmesso alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato del monitoraggio e del riscontro dell'estinzione dei debiti";

dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - 1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007

di 511 milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. Il comma 1 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al Fondo sanitario nazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale".

(testo estratto dalla G.U. n. 115 del 19 maggio 2007)